



PROVINCIA DI TARANTO

9° SETTORE

Servizio: Autorizzazione Integrata Ambientale

Verbale di Conferenza dei Servizi

L'anno 2015 il giorno 15 del mese di Giugno, presso la sede del Settore Ecologia della Provincia di Taranto in Via Lago di Bolsena n° 2, si è tenuta la seconda riunione della Conferenza dei Servizi, convocata con nota prot.prov.le n° 27595/P del 27.05.2015, avente ad oggetto:

Procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale

“Impianto di trattamento delle borlande in uscita dal proprio ciclo lavorativo di distillazione, nonché di rifiuti di produzione terza da filiera dell'industria agroalimentare, con produzione di calore, gas ed energia elettrica”.

Proposto dalla Ditta Balice Distillati s.r.l.

Gli Enti presenti risultano meglio indicati nel foglio di presenze allegato al presente verbale.

Ad ogni buon conto si rileva che: Comando dei Vigili del Fuoco, Autorità di Bacino della Puglia, SISF - Massafra, SPESAL, Regione Puglia – Serv. Rischio Industriale hanno fatto pervenire propria nota scritta come sotto riportato.

Alle ore 11.00 si dà avvio ai lavori.

Verbalizza l'ing. Emiliano Morrone, Funzionario Tecnico del Settore Ecologia ed Ambiente della Provincia di Taranto.

Per il Comune di Mottola è presente l'ing. MAGRINI Paolo Dirigente area Tecnica - II.

Per il Gestore sono presenti: Giuseppe COLELLA Rappresentante legale, dott. Michele LAGIOIA e il dott. Gregorio CASTELLITTI dipendenti della società, l'ing. Luigi PUTIGNANO. Dott. Giuseppe MASILLO, Avv. Giampaolo SECHI, ing. Massimiliano SPEZZANO in qualità di consulenti;

Per l'AQP: dott.ssa Giovanna Venturelli

Per l'ARPA: dott.ssa Adriana PRIMICINO e Adele DELL'ERBA

La Provincia rappresenta che stante la tardiva presentazione dell'istanza da parte del proponente rispetto alla Data del 07.09.2014, non è possibile assicurare il termine del 07.07.2015 per la conclusione del procedimento e pertanto il Gestore alla data del 07.07.2015 e sino alla conclusione del procedimento, dovrà assicurare una capacità dell'installazione inferiore a quella stabilita dall'All. VIII p.to 5.3. lett. b) del D.lgs. 152/2006 pena la decadenza dei titoli autorizzativi posseduti dall'impianto.

L'AQP rappresenta che per problemi tecnici interni non è stato possibile scaricare la documentazione dal sito web Provinciale, tuttavia da informazioni acquisite dal Gestore l'AQP comunica di non avere competenze nel procedimento. La dott.ssa VENTURELLI si allontana dopo aver espresso quanto sopra.

Si da lettura dei pareri pervenuti che si acquisiscono al presente verbale e ne fanno parte integrante e sostanziale:

- parere dei VV.FF. prot. 29103/A del 08.06.2015. Il Gestore con riferimento alla nota dei VV.FF. comunica che non sono intervenute modifiche rispetto a quanto ivi rappresentato;
- Regione Puglia – Serv. Rischio Industriale prot. prov.le 30409/A del 15.06.2015;
- SPESAL – Taranto prot. prov.le 30301/A del 12.06.2015 parere favorevole;
- SISIP prot. prov.le 30368/A del 15.06.2015 parere favorevole
- nota AdB Puglia prot. prov.le 30505 del 15.06.2015 con la quale si prende atto delle risultanze dello studio da parte del Gestore.

La Provincia richiede copia degli atti autorizzativi posseduti dall'installazione.

L'ing. Magrini riferisce di aver conoscenza attraverso l'ufficio demanio del Comune di Mottola che il Canale Franco ove sono ricondotti gli sversamenti di acque chiare non è di proprietà Comunale. Sul procedimento, il Comune esprime parere favorevole all'AIA preso atto della immutata situazione circa i volumi di scarico e il ciclo di produzione. L'Amministrazione tuttavia si riserva di valutare le situazioni in itinere riguardanti le altre società insediate nello stesso lotto di produzione, ENELGREEN e IT S.r.l., che allo stato non risulterebbero essere in produzione. Il Gestore specifica che le attività evidenziate dal rappresentante Comunale non sono tecnicamente e funzionalmente connesse con l'installazione oggetto di AIA. La destinazione urbanistica dell'area è compatibile con l'insediamento in corso trattandosi di area industriale da PRG.

La Provincia richiede:

- Aggiornare scheda "A": (attività IPPC, cod.IPPC (chiarire se le operazioni effettuate presso l'impianto e richieste in AIA sono riconducibili unicamente all'attività IPPC 5.3 (es. combustione biogas, co-combustione olio di sansa derivante dal trattamento), chiarendo, altresì, la dicitura riportata "post-operam");
- aggiornare Scheda "C": TAb. C1 aggiungere i CER dei rifiuti;
- Aggiornare Scheda "D": Tab. D1 indicando la natura di sottoprodotti per i materiali definiti come prodotti finiti, includere la soda è nella materie prime;
- scheda "E": completare indicatore fase/reparto, adeguare la scheda E alle modifiche progettuali ed integrazioni fornite a seguito delle osservazioni ARPA sotto riportate. Si osserva che quanto descritto in detta Scheda è incongruente rispetto alla trattazione delle emissioni illustrata negli altri elaborati tecnici (es. Relazione Tecnica_rev.2 e PMC); in particolare solo nella scheda E si fa riferimento a: presenza di cumuli all'esterno di materiale con umidità al 60% (rischio odorigeni); nella tabella E3 si citano emissioni diffuse da aree di stoccaggio di vinaccia, vasche di ossidazione e stoccaggio dei fanghi disidratati, rispetto alle quali il PMC non prevede alcuna misura/monitoraggio; la tabella E7 non riporta la descrizione completa del rendimento dei sistemi di abbattimento (assenza del dato di concentrazione a monte e valle per E1, mentre per E4 non è indicato neppure il rendimento medio garantito).



- scheda "F": La tabella F1 deve essere compilata anche per la risorsa non convenzionale e per la fonte "pozzo" devono essere differenziate le singole fasi di utilizzo (ad es. diluizione rifiuti fangoso palabili).
- scheda "G": aggiornare "portata effettiva" e "riciclo effluente idrico", con relativa percentuale, nonchè completare tab. G3 e tab. G4;
- scheda "H": Essa riporta il riferimento ad un cogeneratore biogas da 999 kW. Di tale sorgente sonora non vi è chiara indicazione nella apposita Tavola 7 "*Planimetria con indicazione sorgenti sonore*". Pertanto, si richiede al gestore di conformare la scheda H alla normativa vigente applicabile alla zona ove insiste lo stabilimento e di elencare le sorgenti sonore in apposita planimetria da redigersi a corredo della Relazione Fonometrica richiesta da ARPA nel seguito del presente verbale.
- scheda "I": aggiornare tabella I2 (chiarire il "tipo di deposito" se temporaneo, indicando il criterio adottato se quantitativo o temporale), compilare tabella I4, correggere tabella I5, Inserire in Tab. I1 il biogas, precisando se si configuri come rifiuto o meno);
- illustrare la rispondenza della gestione delle Acque meteoriche al RR 26/2013.

L'ARPA dichiara quanto segue:

Premessa

Si prende atto della dichiarazione del proponente secondo cui **l'unica parte dell'impianto non ancora realizzata, ma già prevista dal provvedimento di VIA rilasciato con determina n. 440/2007, è rappresentata dal terzo digestore anaerobico**, attestata anche dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio che nulla è mutato rispetto a quanto autorizzato (v. integrazioni presentate in riscontro a richiesta dell'A.C. di regolarizzazione dell'istanza di AIA). Analogamente si prende atto che "*... attualmente gli scarichi liquidi ammontano a circa 300 mc/g, mentre a seguito della messa a regime alla massima potenzialità dell'impianto di depurazione la portata giornaliera viene di 700 mc/g ...*" (par. 2, pag. 7, della Relazione Tecnica_rev.2).

Si sottolinea all'A.C. che la valutazione operata da ARPA potrebbe essere parziale, a causa della carenze della documentazione progettuale ed in particolare dell'assenza di:

- copia dei provvedimenti autorizzativi citati nell'istanza di AIA (es. pagg. 3 e 4 della Relazione Tecnica_rev.2);
- elaborato sulle BAT applicabili;
 - elenco delle apparecchiature, strumentazioni, mezzi utilizzati presso l'impianto, corredato dalle relative schede tecniche.

Si richiedono altresì chiarimenti sui seguenti elaborati:

ELABORATO RELAZIONE TECNICA rev.2

Ad integrazione della RT, il gestore dovrà presentare un **flow-chart** rappresentativo del processo ove, per singola fase/sezione di impianto, saranno esplicitate sia delle operazioni R e/o D richieste in AIA, sia le capacità massime (di trattamento, di stoccaggio, ecc).

Si richiedono chiarimenti in merito alla qualificazione normativa/giuridica dei "**prodotti finiti**" (descritti sia al par. 5.1.1 del PMC, sia nella Relazione Tecnica_rev.2), rispetto ai quali il proponente dovrà fornire evidenza dell'implementazione di un sistema che ne attesti i requisiti.

Analogamente per i **materiali in ingresso** provenienti dalla vinificazione acquistati da aziende private, operative vitivinicole e cantine sociali (indicati come "sottoprodotti" al par.

2, pag. 7, della RT e come "materie prime" nel par. 3.1, pag. 8, della RT) non v'è alcun accenno alle modalità di verifica, al momento della ricezione in impianto, della natura/qualifica di sottoprodotto. Stessa considerazione vale per l'approvvigionamento della "sansa vergine umida di oliva", rispetto alla quale v'è solo un accenno, al par. 3.2 della RT, alle verifiche delle condizioni di trasporto e qualità idonea del sottoprodotto.

Necessita un chiarimento rispetto al destino dei fanghi prodotti dall'impianto che, da lettura degli elaborati progettuali, sarebbero tutti utilizzati in agricoltura.

Si richiedono dettagli (presentazione di apposita dichiarazione, oltre che di planimetria ad hoc) su copertura o meno di ogni vasca e/o contenitore dedicato a stoccaggio o a deposito temporaneo rifiuti, nonché a raccolta materie prime e sottoprodotti.

La tabella sui "Vincoli" riportata al par. 1, punto b), della RT dovrà essere integrata con l'indicazione delle distanze dal sito in oggetto.

Rispetto alla schematizzazione del bilancio di massa dei reflui trattati riportata al par. 1, pag. 5, della RT il gestore dovrà precisare se i dati rappresentano una mera stima o derivano dall'esercizio attuale, nonché se sono riferiti allo stato di fatto oppure allo stato di progetto finale comprensivo della realizzazione del 3° digestore anaerobico.

Matrice Acque

Si rappresenta preliminarmente all'A.C. che, con propria nota prot. 9761 del 27/06/20154, il Comune di Mottola ha trasmesso una comunicazione inerente alla SCIA n.79/2014 per la "realizzazione di nuova tubazione interrata di reflui depurati di processo da opificio Balice". Atteso il richiamo ad una ipotesi di ampliamento dell'impianto, si chiedono al gestore opportuni chiarimenti in merito alla tubazione di che trattasi.

Le acque di vegetazione rivenienti dalla lavorazione della sansa e convogliate a vasca di raccolta interrata, ove vengono immessi anche rifiuti liquidi esterni allo stabilimento, devono essere contabilizzate prima del convogliamento in tale vasca. Inoltre si chiedono raggugli (modalità, ubicazione, controlli/registrazione) rispetto ad eventuali operazioni di miscelezione di detti differenti CER.

Si chiede inoltre di chiarire le modalità di gestione delle acque di depurazione dei fumi (impianto di essiccazione, etc...) e di quelle di condensa biogas.

Il gestore dovrà specificare la tipologia di risorsa idrica utilizzata per rendere pompabili al digestore anaerobico i rifiuti agroalimentari fangoso-palabili.

Per quanto riguarda lo scarico dei reflui industriali in Canale Franco si chiede al proponente di trasmettere il nulla-osta dell'ente gestore e di chiarirne le caratteristiche anche al fine di individuare la corretta tabella normativa di riferimento (tabella 3 o tabella 4).

Analogamente per lo scarico delle acque meteoriche in fogna bianca si chiede la presentazione del titolo abilitativo rilasciato dal gestore del S.I.I.. Si precisa che, secondo quanto disciplinato al capo II art. 11 del R.R. 26/2013, laddove non possibile soddisfare tecnicamente l'**obbligo di riutilizzo**, le acque di prima pioggia dopo trattamento vanno recapitate secondo l'ordine preferenziale in: a) fognatura nera; b) corpo idrico superficiale; c) corso d'acqua episodico, suolo e strati superficiali; lo scarico in fognatura bianca è invece indicato per le acque meteoriche di dilavamento successive alla prima pioggia (rif. art.10 comma 4). Si chiede infine di chiarire il recapito delle acque delle coperture convogliate tramite condotta interrata.



Matrice Aria

Il proponente dovrà chiarire se le condizioni di utilizzo delle biomasse combustibili nell'essiccatore ricadano tra quelle di cui alla Sezione 4, Parte II, Allegato X del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e sussistano o meno i requisiti previsti per i sottoprodotti dalla Parte IV del medesimo decreto.

In riferimento alla produzione ed utilizzo di biogas il proponente dovrà esplicitare se il progetto rispetta quanto previsto dalla Sezione 6, Parte II, Allegato X del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., che recita "... *Il biogas deve provenire dalla fermentazione anaerobica metanogenica di sostanze organiche quali effluenti di allevamento, prodotti agricoli o borlande di distillazione, purché tali sostanze non costituiscano rifiuti ai sensi della parte quarta del presente decreto (D. Lgs. 152/06 e smi). **In particolare non deve essere prodotto da discariche, fanghi, liquami e altri rifiuti di matrice organica.** Il biogas derivante dai rifiuti può essere utilizzato con le modalità e alle condizioni previste dalla normativa sui rifiuti ...*".

Il gestore dovrà spiegare inoltre:

1. se durante le operazioni di ricezione/scarico del materiale organico vi sia dispersione in atmosfera di inquinanti con potenziale odorigeno ovvero quali siano le misure di prevenzione messe in atto;
2. se i silos e le vasche utilizzati per lo stoccaggio del materiale organico liquido e solido siano dotati di sfiato collegati direttamente in atmosfera ovvero se l'aria spostata durante le operazioni di riempimento venga sottoposta a captazione e sia inviata a sistemi di abbattimento degli inquinanti;
3. se sia stata prevista la contabilizzazione distinta del biogas utilizzato per alimentare il cogeneratore da quello utilizzato in alternativa per il generatore di vapore: se prima dell'utilizzo nel sistema di cogenerazione il biogas sia sottoposto a trattamenti di depurazione utili a rimuovere le sostanze in traccia, indicando le modalità di gestione delle eventuali acque di condensazione;
4. le modalità di gestione del digestato prodotto (stoccaggio e successivo allontanamento);
5. la destinazione finale e modalità di utilizzo dell'olio di sansa ottenuto per separazione (a pag 12 della relazione tecnica viene descritto l'utilizzato anche come biomassa combustibile) e se siano state previste registrazioni e contabilizzazioni dei volumi/massa di olio di sansa ottenuto per separazione, utilizzato come combustibile e in qual modo sia garantita la catena delle informazioni e la completa tracciabilità;
6. cosa si intenda per sansa centrifugata stoccata in silos all'aperto così come riportato a pag 13; secondo quanto ivi descritto, la sansa viene successivamente sottoposta al processo di essiccazione sino al raggiungimento del 10% umidità;
7. le finalità del processo di essiccazione della vinaccia esausta, le applicazioni della buccetta e dei vinaccioli prodotte dall'essiccazione della vinaccia, atteso che per l'alimentazione della caldaia dell'essiccatore viene utilizzata la stessa buccetta prodotta dall'essiccazione e se tale processo sia funzionale allo smaltimento di rifiuti prodotti (si noti che si bruciano buccette e olio di sansa, biomassa liquida e solida);
8. se sia prevista la contabilizzazione distinta dell'olio combustibile e del biogas avviati a combustione nella caldaia, indicandone la quantità (tonn/anno e ore di funzionamento della caldaia a olio combustibile o a biogas);
9. le modalità di gestione delle frazioni di testa e coda della distillazione frazionata;
10. se il fabbricato trattamento fanghi di cui alla pag. 18 della relazione tecnica sia un ambiente completamente chiuso provvisto di sistemi di areazione (indicando il numero di ricambi di aria/ora) e se sia provvisto di idonei sistemi di captazione ed abbattimento degli inquinanti. Nel caso di locali accessibili al personale come ad esempio i locali dei pretrattamenti o quelli di disidratazione dei fanghi, chiarire se il


contenimento degli odori viene ottenuto mantenendo l'ambiente in aspirazione ed assicurando un sufficiente ricambio dell'aria come richiesto dagli standard di igiene industriale. Chiarire se, al fine di evitare dispersione di inquinanti in atmosfera, lo stoccaggio dei fanghi avvenga in contenitori completamente chiusi. Il proponente dovrà altresì indicare i tempi di stoccaggio dei fanghi prima che gli stessi siano avviati a smaltimento o ad altro uso che il gestore dovrà dettagliare;

11. se il progetto presentato sia rispondente a quanto previsto dalla L.R. 23/2015 della Regione Puglia. A tal riguardo il proponente dovrà fornire una relazione tecnica, a firma di un professionista Chimico abilitato, nella quale siano riportate le seguenti informazioni:

- ✓ le caratteristiche qualitative e quantitative degli inquinanti attesi nelle emissioni convogliate e nelle emissioni diffuse (indicando quali inquinanti di cui all'allegato tecnico della citata legge regionale siano direttamente correlabili con le attività esercite nello stabilimento);
- ✓ l'adeguatezza dei sistemi di abbattimento a quanto stabilito dalle migliori tecniche disponibili;
- ✓ in riferimento ai punti di emissione convogliata, chiarire se la posizione e le caratteristiche della sezione di campionamento per ogni punto emissivo, sia conforme a quanto previsto dall'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. n.152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii. ed alle norme tecniche EN 15259, UNI 16911 e UNI EN 13284-1, e se per le operazioni di campionamento siano garantiti le condizioni di accessibilità in conformità alle norme in materia di sicurezza e igiene dei lavoratori (D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.).

Si chiede di trasmettere inoltre:

- ✓ i certificati analitici relativi a tutti i combustibili utilizzati nello stabilimento (biomasse solide e liquide, olio a BTZ, biogas, olio di sansa) da cui se ne desuma la rispondenza a quanto previsto dall'All.X parte V del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- ✓ il progetto dovrà essere corredato dalle indicazioni tecniche e gestionali inerenti all'efficienza dei sistemi di abbattimento, alla frequenza delle manutenzioni e agli strumenti atti a verificare il corretto funzionamento del processo e degli impianti di abbattimento;
- ✓ una rappresentazione cartografica in scala adeguata con indicazione dei recettori presenti in un intorno dell'impianto di almeno 2 km, distinguendo le varie tipologie di recettore ed una valutazione previsionale degli impatti derivanti dalle emissioni odorigene prodotte, attraverso l'utilizzo di modelli di dispersione, per stimare l'entità dell'impatto olfattivo. L'applicazione del modello deve prevedere la preventiva caratterizzazione di tutte le fasi del processo depurativo che danno origine ad emissioni odorigene, associando ad esse un valore di portata di odore (ouE/s). In particolare, nello scenario emissivo devono essere considerate tutte le emissioni dell'impianto oggetto dello studio (convogliate, diffuse o fuggitive). Sono da considerare fra le emissioni diffuse: le emissioni dei materiali potenzialmente odorigeni che siano stoccati o depositati temporaneamente (per periodi di almeno 6 ore consecutive e per almeno l'1% delle ore l'anno) in ambienti non confinati, ivi inclusi i piazzali coperti; le emissioni delle vasche di stoccaggio o trattamento reflui prive di copertura e di sistema di aspirazione dell'aria, ivi incluse le eventuali canalizzazioni scoperte. Sono comunque da considerare fra le emissioni fuggitive anche le seguenti: le emissioni dei locali (anche confinati ma privi di sistema di aspirazione dell'aria) ove siano stoccati materiali potenzialmente odorigeni o siano eseguite lavorazioni o trattamenti potenzialmente odorigeni; le emissioni delle vasche di stoccaggio o trattamento reflui interrate, ivi incluse le eventuali canalizzazioni; le emissioni degli sfiati dei serbatoi. Per gli impianti esistenti, i valori



di portata di odore da utilizzare come dati di input per le simulazioni modellistiche dovranno essere ottenuti a seguito di misurazioni condotte mediante olfattometria dinamica (UNI EN 13725/2004); per nuovi impianti e per nuove sezioni di trattamento in impianti esistenti, tali valori potranno essere ricavati dalle specifiche tecniche delle tecnologie, dai dati di bibliografia, da esperienze consolidate o da indagini mirate allo scopo. Dovranno essere redatte mappe di impatto che riportino valori di concentrazione orarie di picco di odore al 98° percentile su base annuale, così come risultati della simulazione effettuata con i dati meteorologici dei due anni precedenti (a 1, 2, 3,... ouE/m³). Dovranno inoltre essere forniti scenari modellistici relativi a "worst cases", con lo scopo di evidenziare l'entità dell'impatto odorigeno in corrispondenza di scenari meteorologici che identificano le peggiori condizioni di dispersione di odore, verificatisi nei due anni precedenti. In particolare, dovranno essere considerati scenari corrispondenti al 99,9° percentile (equivalente a 9 scenari orari in un anno) e l'elaborazione dovrà essere effettuata in relazione alla presenza di recettori sensibili.

In relazione al c.d. "impianto di depurazione" si ritiene necessario che il proponente individui le fasi del processo di depurazione con potenzialità di emissioni odorigene diffuse e, mediante l'applicazione delle MTD, ne riduca al minimo l'impatto; inoltre, attesa la convogliabilità tecnica di tutte le emissioni delle diverse fasi di trattamento della linea fanghi, dovrà predisporre la captazione completa delle emissioni ed invio ad idoneo sistema di abbattimento.

In riferimento alla torcia di emergenza a servizio dell'impianto di digestione anaerobica il proponente dovrà descriverne le caratteristiche e prevedere l'impiego della stessa solo in situazioni di emergenza. La torcia dovrà essere dotata di:

- sistema di accensione automatica;
- sistema di controllo per presenza fiamma con allarme per mancanza di fiamma;
- protezione antivento;
- pannello di controllo per funzionamento automatico;
- dispositivo automatico di riaccensione in caso di spegnimento della fiamma, e quindi in caso di mancata riaccensione, dispositivo di blocco con allarme.

La torcia dovrà essere dimensionata in modo tale da poter smaltire completamente l'intera produzione oraria di biogas con un rendimento minimo di combustione del 90% e dovrà essere mantenuta in efficiente stato di funzionamento con interventi di regolare manutenzione. Il sistema dovrà essere dotato di contatori e misuratori di portata e i periodi di funzionamento della torcia dovranno essere riportati in apposito registro. Il gestore deve registrare tutti gli eventi emergenziali di utilizzo della torcia e inviare alle autorità competenti e ad ARPA apposite relazioni semestrali su tali eventi, indicando i dati caratteristici di ciascun evento.

Matrice Rifiuti

Si ritiene che la Relazione Tecnica_rev.2, analogamente a quanto di seguito osservato per il PMC, debba essere integrata ex novo con la trattazione dei controlli previsti sulle materie prime/sottoprodotti e sui prodotti finiti, in termini sia di oneri ricadenti sui produttori che di verifiche di conformità espletate presso l'impianto della Balice Distillati s.r.l. (vedi osservazioni sul PMC);

Matrice Rumore

Si rimanda a quando riportato nelle osservazioni sul PMC che seguono

ELABORATO PIANO DI MONITORAGGIO E ECONTROLLO

Il gestore dovrà specificare i **parametri di processo** oggetto di controllo e relativi valori, per singola fase di trattamento, attenendosi alle indicazioni delle BAT di settore, integrando conseguentemente con apposito paragrafo il PMC.

Il proponente dovrà indicare, per ognuno degli impianti per la produzione di energia termica ed elettrica presenti nello stabilimento, la potenza termica specificando il tipo di combustibile utilizzato (es. biomassa) e lo stato fisico del combustibile (gassoso, liquido, solido), fornendo altresì le schede tecniche.

Emissioni in atmosfera

1) Al **par. 5 "Emissioni in aria"** del PMC si dovranno inserire e popolare le seguente tabelle:

Punto emissione	Parametro e/o fase	Portata Nmc/h	Temperatura °C – (K).	Durata emissione (h/giorno)	Durata emissione (giorni /anno)	Altezza dal suolo (m)	Sezione di emissione (mq)	Latit	Longit.

Sistemi di trattamento fumi

Punto emissione	Sistema di abbattimento	Manutenzione (periodicità)	Punti di controllo	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione e trasmissione

Si propongono i seguenti metodi di campionamento ed analisi in sostituzione di quelli riportati dal gestore:

Parametro	Metodo
Ossidi di zolfo (SO _x)	UNI EN 14791:2006
Monossido di Carbonio	UNI EN 15058:2006

Si rileva un'incongruenza tra le sigle assegnate ai punti di emissione E2 ed E3 nel **par. 5.2** (pag.10) dell'elaborato e quanto riportato nella tabella a pag. 12, **par. 5.2.1**, del PMC, per individuare gli stessi punti di emissione.

2) In riferimento al **par. 5.2.2 "Emissioni diffuse"** si rileva che il proponente non ha riportato alcuna informazione circa al monitoraggio di inquinanti aerodispersi e composti odorigeni (es particolato, SOV, etc).

Si chiede che il proponente preveda un monitoraggio al confine dell'impianto in almeno quattro punti al perimetro dello stabilimento individuati lungo la direzione prevalente dei venti (uno a monte ed uno a valle), al fine di valutarne anche la concentrazione odorimetrica in ou/m³.

Il PMC dovrà essere integrato ed adeguato altresì con gli inquinanti adducibili ai processi operati nello stabilimento così come individuati dal consulente chimico nella relazione tecnica richiesta da ARPA e quanto previsto dall'Allegato tecnico della L.R. n. 23 del 16/04/2015.

Il proponente dovrà inserire e popolare la seguente tabella, provvedendo ad aggiornare di conseguenza la Scheda E –AIA e la planimetria indicando i punti di emissione convogliata con la sigla EC1, EC2, ecc... e quelli relativi alle diffuse con la sigla ED1, ED2, ecc... :

Emissioni diffuse					
Descrizione	Origine (punto di)	Modalità di	Modalità di	Frequenza	Modalità di registrazione

	emissione)	prevenzione	controllo	di controllo	e trasmissione

3) Le tabelle di cui al par. 5.1.3 "Consumi di risorse idriche" e par. 5.1.4 "Consumi energetici" del PMC dovranno essere completate relativamente alla colonna "Trasmissione" prevedendo l'invio dei dati anche in sede di Report annuale di attuazione del PMC.

4) In merito al par. 5.3 "Emissioni in acqua":

- a. la frequenza di controllo dello scarico S1 (acque reflue industriali) dovrà essere adeguatamente incrementata in coerenza con la tipologia dei rifiuti trattati, ad es. prevedendo controlli più frequenti per alcuni macroparametri caratteristici e controlli almeno mensili della tabella completa;
- b. per la tabella da considerare come riferimento normativo dello scarico S1 si rimanda ai chiarimenti richiesti ai punti che precedono, a valle dei quali potrebbe essere necessaria la rivisitazione della tabella 5.3.1.
- c. occorre inserire una nuova tabella recante i parametri da monitorare, metodica, unità di misura, incertezza, limite, etc.. come da Linee Guida nazionali;
- d. si dovrà prevedere un sistema di contabilizzazione della risorsa recuperata anche al fine di popolare idoneo indicatore ambientale che renda conto della percentuale di risorsa non convenzionale utilizzata in luogo delle acque sotterranee emunte dal pozzo.

5) Il par 5.4 "Rifiuti" del PMC, che nella versione attuale tratta solo i rifiuti prodotti dall'impianto, dovrà essere:

- approfondito con **indicazioni di dettaglio sulle verifiche/adempimenti documentali** previsti sia sui rifiuti in ingresso che su quelli prodotti/in output (es. verifica abilitazione trasportatori, autorizzazioni impianti produttori e destinatari dei rifiuti, iscrizione al SISTRI e relativi adempimenti, tenuta dei registri di carico/scarico, compilazione FIR, ecc.);
- **integrato ex novo con la descrizione dei controlli previsti sui rifiuti conferiti** per il trattamento in impianto, comprese verifiche di conformità e/o a campione (con specificazione del relativo criterio di conduzione). Si prescrive che, relativamente ai codici CER xx.xx.99 in ingresso all'impianto, l'analisi del produttore dovrà essere eseguita per singolo lotto di produzione conferito, comprendendo tutti i parametri per la classificazione e caratterizzazione del rifiuto ai sensi dell'Allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, ivi compresa la determinazione dei POPs. Relativamente ai rifiuti conferiti caratterizzati da c.d. "voce specchio" si richiede al Gestore di proporre una frequenza più stringente per le analisi di competenza del produttore
- **integrato rispetto ai controlli (giacenze e stato manutentivo) da effettuarsi sulle aree dedicate al deposito temporaneo ed allo stoccaggio** (messa in riserva e/o deposito preliminare), definendo univocamente per quali rifiuti ed aree è richiesta l'operazione R13 e per quali invece il deposito temporaneo (indicandone il criterio di gestione alternativo tra il temporale ed il quantitativo);
- **integrato con la rappresentazione tabellare dei CER prodotti dall'impianto**, sia derivanti dal trattamento che da interventi di manutenzione e dal funzionamento di uffici, ecc., conteggiando tra essi anche il biogas, per il quale il gestore dovrà provvedere a contabilizzazione anche sul registro di carico e scarico;

- modificato rispetto alla **frequenza dei controlli analitici** proposti sui rifiuti prodotti, prevedendo che la caratterizzazione e classificazione degli stessi sia effettuata non solo in occasione del primo conferimento e ad ogni variazione significativa del processo che origina il rifiuto, nonché ripetuta anche secondo la frequenza di omologa e, comunque, almeno una volta all'anno per ogni tipologia CER indipendentemente dal destino. Si richiede al Gestore di proporre una frequenza più stringente per le analisi, relative ai codici specchio di propria produzione
- il gestore dovrà integrare il paragrafo con nuove tabelle che, in funzione della destinazione dei rifiuti prodotti alle specifiche attività di recupero R o di smaltimento D, contempli il dettaglio dei parametri chimico-fisici da determinarsi analiticamente, individuando eventuali limiti e relativi riferimenti normativi, precisando l'incertezza di misura e le metodiche di campionamento ed analisi da utilizzarsi.

6) Si ritiene che il PMC, così come proposto per la RT, debba essere integrato ex novo con appositi paragrafi dedicati rispettivamente ai controlli previsti sulle materie prime/sottoprodotti e sui prodotti finiti, in termini sia di oneri ricadenti sui produttori che di verifiche di conformità espletate presso l'impianto della Balice Distillati s.r.l.;

Rumore

7) Relativamente alla trattazione dell'aspetto ambientale "Rumore" si osserva che:

- al par. 5.5 "Rumore" del PMC (pag. 16/23) è riportato... Il monitoraggio del rumore avrà lo scopo di verificare le emissioni sonore dei macchinari e impianti installati tramite apposite campagne fonometriche a conferma dei risultati delle simulazioni svolte...; tale simulazione è richiamata, inoltre, a pag. 66/72 della Relazione tecnica rev 02 (paragrafo 10 Emissioni Sonore). Tuttavia, in tutta la documentazione presentata non vi è traccia di una valutazione preventiva dei valori attesi di rumore con modelli simulativi;
- al par. 5.5.1 "Monitoraggio del Rumore in ambiente esterno" del PMC (pag. 16/23) viene citato il DPCM 14/11/1997 quale normativa di riferimento da considerare nella verifica dei valori di rumore al perimetro. Il medesimo DPCM è richiamato, inoltre, a pag. 66/72 nel par. 10 "Emissioni Sonore" della Relazione Tecnica_rev.2 dove è riportato che l'impianto in esame insiste in un'area esclusivamente industriale e, successivamente, si afferma che.. "..omissis ... Lo stabilimento infatti sorge su un area industriale ...". Si sottolinea che in assenza di zonizzazione da parte del Comune di Mottola la normativa di riferimento è il DPCM 01/03/1991;
- la Tavola 9 "Monitoraggio emissioni sonore" non è in una scala adeguatamente rappresentativa del contesto urbanistico del sito, in quanto da essa non è possibile evincere se e quale distanza possono esserci recettori, in prossimità dei quali è pur sempre possibile fare una valutazione del rispetto del criterio differenziale; a tal proposito si sottolinea l'inopportunità di quanto riportato nel PMC al par. 5.5.1 "Monitoraggio del Rumore in ambiente esterno" (pag. 16/23), ove si legge "... Specifiche campagne di rilevamento presso i recettori saranno concordate tra azienda e autorità competente per i controlli ...", riferimento che pertanto dovrà essere cassato. Si demanda all'A.C. la valutazione della proposta del gestore relativamente alla conservazione degli esiti del monitoraggio fonometrico presso la sede di impianto, da rendere disponibili agli Enti competenti.

Alla luce di quanto sopra esplicitato, si ritiene necessario che il proponente presenti una Relazione fonometrica sullo stato di fatto delle attuali sorgenti sonore dello stabilimento corredata di misure fonometriche eseguite su un tempo di misura adeguato, e relativa al monitoraggio del rumore al perimetro e in prossimità di eventuali recettori ricadenti in

un raggio di almeno 500 mt. Le misure devono essere eseguite in un tempo di osservazione tale che sia rappresentativo di tutto il ciclo produttivo e sia in periodo di riferimento diurno che notturno. Gli esiti dovranno essere corredati di *time histories* e spettri di 1/3 ottava. La relazione fonometrica dovrà essere accompagnata dai certificati di taratura della strumentazione utilizzata. Dalla Relazione fonometrica si deve evincere in modo chiaro ed univoco il contesto urbanistico-acustico ove insiste il sito industriale per una corretta valutazione della conformità dei livelli di rumore alla normativa vigente. La relazione deve essere, inoltre, corredata di una planimetria in opportuna scala, riportante: l'ubicazione e la tipologia di tutte le sorgenti sonore oggetto di valutazione, le eventuali sorgenti in progetto che devono essere opportunamente valutate con uno studio previsionale dedicato ad integrazione dell'esistente, la presenza entro un raggio di 500 mt, gli eventuali recettori che devono essere individuati in termini di distanza relativa rispetto allo stabilimento e descritti.

8) Rispetto al **par. 5.7 "Emissioni eccezionali"** ed al **par. 6.1 "Funzionamento dei sistemi"** si prescrive che, in caso di emissioni eccezionali, di incidenti, malfunzionamenti e/o imprevisti in grado di incidere significativamente sull'ambiente, fatto salvo l'obbligo di notificare con immediatezza sia l'A.C. che l'Ente di Controllo rispetto all'evento ed alle misure da adottarsi, dovrà essere prevista apposita registrazione, nonché richiamo (data, breve descrizione evento, effetti sull'ambiente, misure adottate) in sede di Report annuale di attuazione del PMC.

9) Il **par. 6 "Gestione dei dati, assicurazione della qualità"** del PMC dovrà essere integrato con una tabella dedicata ai "Registri" (comprese le Schede di rilevamento citate al predetto paragrafo dal proponente) implementati e/o da implementarsi presso l'impianto per le verifiche degli adempimenti (anche discendenti dalle autorizzazioni, ivi compresi gli autocontrolli) ed il controllo dei parametri di processo.

10) Il **par. 6.2 "Manutenzione dei sistemi"** del PMC deve essere integrato con una tabella riepilogativa degli interventi di manutenzione e di calibrazione previsti, nonché della relativa frequenza, per singola componente impiantistica, strumentazione, apparecchiatura.

11) Il **par. 7** del PMC "Indicatori di prestazione" dovrà essere integrato con significativi indicatori prestazionali ed ambientali dedicati ai rifiuti (sia quelli conferiti e trattati che quelli prodotti). ARPA propone l'individuazione di altri due indicatori: il primo, utile a monitorare il consumo di olio combustibile BTZ utilizzato per la caldaia (es. ore funzionamento caldaia a olio BTZ/ore funzionamento caldaia a olio BTZ + ore funzionamento caldaia a biogas); il secondo, che consenta di valutare la quantità di biogas inviato a valorizzazione energetica (cogenerazione) rispetto alla quantità inviata in torcia. Si veda inoltre quanto specificato al p.to 4 lett. d) delle osservazioni PMC

12) Nel **par. 8** del PMC "**Comunicazione dei risultati del monitoraggio**" del PMC dovrà essere corretta la data di trasmissione del Report annuale di attuazione del PMC alle Autorità e recepita la prescrizione ARPA di prevedere la pubblicazione del medesimo Report sul sito aziendale, al fine di garantire massima trasparenza ed informazione del pubblico; si propone conseguentemente di rinominare il paragrafo come "**Comunicazione dei risultati del monitoraggio ed informazione del pubblico**". Inoltre detto paragrafo dovrà contemplare i seguenti **contenuti minimi informativi del Report annuale**: esiti autocontrolli e riepilogo dei superamenti dei limiti normativi per singola matrice verificatisi; rappresentazione grafica e commento dei trend; popolamento degli indicatori di performance e ambientali; riepilogo in forma tabellare degli eventuali respingimenti sia dei carichi rifiuti in ingresso non conformi, che dei carichi di sottoprodotti risultati non rispondenti alle caratteristiche richieste per l'attribuzione di detta qualifica (data e

motivazione, numero FIR, protocollo della relativa comunicazione all'A.C.); riassunto degli eventi incidentali, delle anomalie e/o dei malfunzionamenti verificatisi con significativi impatti ambientali (con descrizione sintetica di cause ed esiti, e riferimenti al protocollo e data delle relative comunicazioni); consuntivo dei consumi di risorse idriche e dei consumi energetici;

13) In merito al par. 9 "Quadro sinottico dei controlli e partecipazione dell'Ente di controllo" del PMC si ritiene che debba essere rinominato "Quadro sinottico dei controlli", eliminando dalla tabella correlata il riferimento alla Regione Puglia quale A.C. e riportando nella stessa la voce "ARPA Puglia" in loco di "ARPA-DAP Taranto".

14) La tabella rappresentata nel par. 9.1 "Sintesi dell'attività di monitoraggio a carico del gestore" del PMC include erroneamente nella voce "Consumo di risorse" le emissioni convogliate e le emissioni di CO₂, viceversa omette di richiamare i controlli sui rifiuti conferiti, sulle materie prime e sui prodotti finiti.

15) Si ritiene che il par. 9.2 "Attività di monitoraggio a carico dell'organismo di controllo" ed il par. 9.3 "Relazione annuale di attuazione del PMC" debbano essere cassati, atteso che le informazioni ivi riportate risultano ridondanti.

16) La tabella "Quadro sinottico dei controlli e monitoraggi" a pag. 22/23 del PMC risulta incompleta e, comunque, incongruente con la descrizione precedente dell'elaborato e con i contenuti della Relazione Tecnica_rev.2 per le componenti "rifiuti in ingresso" e "rifiuti in uscita".

Il Gestore produrrà quanto richiesto dalla Conferenza. La Conferenza ritiene opportuno estendere i lavori al COGES della zona PIP San Basilio Mottola.


Il Gestore ritira copia del presente verbale e dei pareri pervenuti.

Il Gestore provvederà entro domani alla trasmissione a mezzo PEC e/o cartaceo delle Autorizzazioni in essere.

Alle ore 15.00 si chiude il presente verbale, dando atto che la CdS si aggiorna a data da destinarsi

L.c.S.

Firme:



Il documento contiene diverse firme scritte a mano. Alcune sono in inchiostro nero, altre in blu. Le firme sono disposte in modo disordinato, con alcune sovrapposte. In basso a destra, c'è una firma che sembra recare il nome "M. M. M.". In basso a sinistra, c'è una firma che sembra recare il nome "M. M. M.". In basso a destra, c'è una firma che sembra recare il nome "M. M. M.". In basso a sinistra, c'è una firma che sembra recare il nome "M. M. M.".